



Oggetto: Contratti di formazione specialistica: comunicazioni e adempimenti per le Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia derivanti dall'applicazione della nuova normativa ex - D.Lgs. n. 368/1999.

Come noto, a decorrere dall'a.a 2006/2007 (1° novembre 2006) si applica il Decreto Legislativo n. 368/1999, nel testo modificato dall'art.1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Legge Finanziaria 2006*), che prevede la stipula da parte del medico di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica. Tale decreto prevede altresì che il relativo schema tipo di contratto nonché il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante al medico in formazione siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 6 luglio 2007 ha provveduto, ai sensi della sopra citata normativa, a definire lo schema tipo di contratto dei Medici in formazione specialistica. In particolare, è stato previsto che il contratto rinnovabile annualmente sia stipulato tra lo Specializzando, l'Università ove ha sede la Scuola di Specializzazione e la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Con deliberazione del 11 dicembre 2007, la Giunta Regionale del Veneto, in accordo con le Università di Padova e di Verona, ha approvato lo schema tipo di contratto nel testo definito con il D.P.C.M. predetto, introducendo tuttavia all'art. 1, comma 1, per motivi di semplificazione amministrativa e tempestività nell'adozione degli atti, una clausola migliorativa di rinnovo automatico dei contratti stessi; il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 24 gennaio 2008 ha quindi provveduto a confermare e adottare detto schema tipo nel testo approvato dalla Giunta Regionale.

L'entrata in vigore del D. Lgs.n. 368/99 impone tutta una serie di nuovi adempimenti, con riguardo in particolare alla **gestione del contratto di formazione** e al **trattamento economico**, ai **periodi di assenza** degli specializzandi, allo svolgimento degli **esami annuali di profitto e esame finale di diploma**, ai **periodi di formazione all'estero**, che si ritiene opportuno di seguito specificare e approfondire nei loro aspetti.

1. Gestione del contratto di formazione e relativo trattamento economico

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di

attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo il cui importo è stato fissato, ai sensi del D.P.C.M. 7 marzo 2007, in €25.000,00 per ciascuno dei primi due anni di corso e in €26.000,00 per ciascuno degli anni successivi e sostituisce la borsa di studio regolamentata dal precedente Decreto Legislativo 257/1991, ora abrogato. Tale trattamento è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è corrisposto in rate mensili posticipate. Il medico in formazione specialistica, ai fini previdenziali, è iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo presso l'INPS.

Questo contratto, che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti, prevede la tutela della maternità in base alle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutta la durata della formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private: l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria e le attività di cui all'art. 19, comma 11, della Legge 28/12/2001 n. 449 (ossia sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica).

2. Periodi di assenza

In linea generale si precisa che:

2.1 - Le **assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi** per servizio civile, gravidanza, malattia sospendono il periodo di formazione.

- l'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza, non essendo possibile compattare l'effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all'anno;
- durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso di studio;

- restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204 e successive integrazioni e modificazioni;
- il superamento del periodo di comporta in caso di malattia (un anno nell'ambito della durata del corso di specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Data la rilevanza delle assenze di lungo periodo che vanno ad incidere sulle somme da erogare al medico in formazioni specialistica, è indispensabile che le stesse siano tempestivamente comunicate all'Ufficio scrivente entro 5 giorni dal fatto/impedimento, tenuto conto che alla fine di ciascun anno accademico il Ministero dell'Università richiederà rendiconto puntuale delle stesse per l'erogazione delle somme correlate, nel frattempo già anticipate allo scopo dall'Ateneo.

2.2 - **Le assenze per motivi personali**, preventivamente autorizzate salvo casi di forza maggiore:

- non possono essere superiori a **30 giorni complessivi per anno accademico** riferiti al periodo annuale di inizio e di fine formazione dei vari contingenti:
 - **Immatricolati a.a. 2006/2007** :
inizio attività didattiche 30 luglio 2007 fine anno 29 luglio dell'anno successivo
 - **Immatricolati a.a. 2007/2008** :
inizio attività didattiche 20 marzo 2008 fine anno 19 marzo dell'anno successivo
 - **Immatricolati a.a. 2008/2009** :
inizio attività didattiche 30 giugno 2009 fine anno 29 giugno dell'anno successivo
 - **Immatricolati a.a. 2009/2010** :
inizio attività didattiche 17 maggio 2010 fine anno 16 maggio dell'anno successivo
 - **Immatricolati a.a. 2010/2011** :
inizio attività didattiche 30 giugno 2011 fine anno 29 giugno dell'anno successivo
- non devono essere recuperate;
- non danno luogo a sospensioni e/o decadenza del trattamento economico.

In merito al punto 2.2) è necessario sottolineare che sono giunte numerose richieste di chiarimenti riguardo ai **permessi personali**; a tale riguardo si evidenzia che la partecipazione a convegni/congressi non è considerata assenza solo se questa sia stata riconosciuta dal Direttore della Scuola e dal Consiglio della stessa come attività formativa. In caso contrario occorre usufruire dei permessi personali.

3. Esami annuali di profitto ed esame finale di diploma con discussione tesi

In base alle nuove disposizioni sui medici in formazione specialistica, al termine del singolo anno accademico e del relativo periodo formativo, lo specializzando deve sostenere l'esame annuale di profitto il cui mancato superamento comporta la risoluzione anticipata del contratto. Non è più prevista alcuna sessione di recupero.

A tale proposito si ricorda che in caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a quaranta giorni, **l'esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza**. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell'assenza.

Anche per gli iscritti all'ultimo anno di corso che, avendo sospeso, devono recuperare il periodo di assenza, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi.

4. Periodi di formazione all'estero

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/99, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattica scientifica integrata tra Università Italiane ed Università di Paesi Stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola. Il periodo di permanenza all'estero non potrà essere superiore complessivamente a 18 mesi (*rif. Accordo sancito in Conferenza. Stato-Regioni del 18/04/2007*), fermo restando che lo specializzando dovrà sostenere l'esame annuale di profitto nei termini sopra riportati. La delibera del Consiglio della Scuola che autorizza il periodo all'estero dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione "Studenti"-Area post lauream.

5. Incompatibilità

Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

6. Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni

Si ribadisce che, in base alla nuova normativa, le aziende sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si prega di dare la massima diffusione e pubblicità della presente nota ai Docenti componenti il Consiglio della Scuola e ai medici in formazione specialistica.